



*Al Ministro  
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato*

**Vista** la legge 20 marzo 1913, n. 272 concernente l'ordinamento delle borse di commercio;

**Vista** la legge 30 maggio 1950, n. 374 concernente la facoltà di istituire borse merci su proposta delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513: Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**Visto** il D.P.C.M. 8 febbraio 1999, recante le Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

**Visto** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'articolo 21, comma 1, lettera d), che prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato predisponga azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività complessiva delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;

**Vista** la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, che prevede la promozione, realizzazione e gestione, da parte delle Camere di commercio di strutture e infrastrutture d'interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società;

**Preso atto** che le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari, Bologna, Ferrara, Firenze, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Roma, Treviso, Vercelli e Verona, che ai sensi della legge n.374/1950 hanno deliberato l'istituzione della borsa merci, partecipano ad una iniziativa avente ad oggetto l'esercizio di attività volta alla realizzazione del mercato telematico dei prodotti agroalimentari standardizzati e/o tipici e di qualità su tutto il territorio nazionale e nell'ambito dell'Unione Europea;

**Preso atto** che alla predetta iniziativa partecipano, altresì, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo, Brescia, Forlì-Cesena, Livorno, Pavia, Reggio Emilia e Vicenza che, a suo tempo, hanno deliberato l'istituzione di una sala contrattazioni;



*Il Ministro  
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato*

**Ritenuto** che si rende opportuno adeguare la negoziazione dei beni di cui alla citata legge 20 marzo 1913, n. 272, alle mutate condizioni di mercato ed alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, anche al fine di garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori,

DECRETA

Art. 1

*(Utilizzo di strumenti informatici e telematici per la negoziazione di beni)*

1. La negoziazione dei beni di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, è svolta, per un termine non superiore a dodici mesi, decorrenti dalla data di approvazione delle norme tecniche di cui al successivo articolo 2, comma 1, anche attraverso strumenti informatici o per via telematica.
2. Ai contratti relativi alla vendita o all'acquisto di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 e le relative disposizioni di attuazione contenute nel D.P.C.M. 8 febbraio 1999.

Art. 2

*(Disposizioni di attuazione)*

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, adottano, avvalendosi del coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio (Unioncamere), previo parere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, apposite norme tecniche idonee a stabilire le modalità di gestione e di vigilanza delle negoziazioni, di cui al precedente articolo 1, comma 1, nonché le modalità di accesso alle stesse degli operatori, anche al fine di garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori.
2. Per le attività di cui al comma precedente, le Camere di commercio possono avvalersi di strutture opportunamente costituite mediante la partecipazione di soggetti pubblici e privati, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.



# Il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

## Art. 3

(Relazioni con le Borse merci)

1. L'Unione italiana delle camere di commercio (Unioncamere) riferirà al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non prima di sei mesi e comunque non oltre dodici mesi dall'avvio delle negoziazioni di cui al precedente articolo 1, in ordine ai problemi emersi ed alle loro eventuali soluzioni, connessi con le funzioni ascritte alle Borse merci e dalle stesse attualmente esercitate.

Roma, 20 DIC. 2000

IL MINISTRO  
(Dott. Enrico LETTA)

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.  
SOMPOSTA DI N. 3 PAGINE.  
IL DIRETTORE DI DIVISIONE  
Dott. Roberto Marrone.

